



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO,
SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio Centrale unica di
committenza e provveditorato

cuc@certregione.fvg.it
cuc@regione.fvg.it
<https://cucsa.regione.fvg.it>
tel + 39 040 377 2194
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Possibile l'incentivazione ex LR 20/2006 per Stazioni appaltanti che stipulano contratti derivati da contratto quadro della CUC regionale aggiudicati a Cooperative di tipo B

Il Comune chiede di conoscere se sia possibile indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia delle proprie sedi (importo <40.000 euro), riservandone la partecipazione alle cooperative sociali di tipo B, al fine di garantire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di poter fruire dei fondi regionali a ciò destinati o se, invece, l'Ente sia tenuto ad acquisire il servizio ricorrendo alla convenzione che è stata stipulata tra il fornitore e la Centrale unica di committenza regionale.

In merito alla tematica oggetto del quesito si precisa che la stessa è stata oggetto di molteplici trattazioni da parte delle Direzioni Centrali regionali competenti, d'intesa con il Servizio scrivente, sia relativamente alla facoltà di procedere all'individuazione dell'aggiudicatario tramite una procedura riservata alle cooperative sociali di tipo B, in alternativa all'adesione alle convenzioni stipulate dalla CUC, sia relativamente alla possibilità di usufruire dei contributi previsti dalla L.R. 381/1991 anche laddove il contratto, con la cooperativa sociale di tipo B, sia il risultato dell'adesione alle convenzioni sopra menzionate.

Relativamente al primo di questi aspetti si precisa che la L.R. 22/2019 con l'articolo 10, comma 3 ha espressamente previsto la facoltà di optare per l'affidamento nei confronti delle cooperative sociali di tipo B rispetto all'utilizzo delle convenzioni stipulate dalla CUC; si riporta il testo integrale della norma.

"3. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), degli articoli 112 e 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dell'articolo 35 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e del capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), per i soggetti di cui all'articolo 43, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-A autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è fatta salva la possibilità di procedere autonomamente."

In merito al secondo aspetto, e precisamente alla possibilità di usufruire dei contributi previsti dalla L.R. 381/81, si ricorda che nel caso specifico la convenzione per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale, è stata aggiudicata,

per la zona del richiedente, al Consorzio Operativo Salute Mentale S.C.S. (C.O.S.M.) che a sua volta ha indicato come consorziate:

- Partecipazione Società Coop. Sociale a r. l. con sede legale in Udine, Via Pozzuolo n. 330, CF e P.IVA 00586170300;
- Irene 3000 Società Coop. sociale onlus con sede legale in Udine, Via Pozzuolo n. 330, CF e P.IVA 01364830305;
- Confini Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale con sede legale in Trieste, Via della Geppa 9, CF e P.IVA 00970890323.

Tutte e tre le consorziate prevedono nel loro oggetto sociale lo svolgimento dell'attività dell'inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro, tipico delle cooperative sociali di tipo B, pertanto anche laddove il Comune dovesse aderire alla convenzione, oltre a raggiungere gli scopi di tutela dei soggetti svantaggiati, potrebbe vedersi riconosciuto il contributo previsto dalla L.R. 381/81;

Tuttavia, preme sottolineare che, pur essendo gli strumenti convenzionali di cui trattasi astrattamente compatibili, la concessione del finanziamento di cui all'art. 10, lett. c), L.R. 20/2006, sarà comunque subordinata alla verifica della corrispondenza delle condizioni stabilite attraverso l'appalto derivato (da Convenzione CUC) rispetto a quelle necessarie ai fini del rispetto delle previsioni della legge regionale 20/2006 e relativi regolamenti di attuazione, compreso lo schema di convenzione-tipo di cui al decreto del presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 186/Pres.

Pertanto, l'ordinativo di fornitura e/o gli eventuali atti allegati dovranno essere idonei alla concessione del finanziamento, con la conseguenza che l'accesso al finanziamento medesimo non viene garantito al Comune se l'appaltatore non ha rispettato i requisiti previsti dalla normativa regionale appena richiamati e non considerati dal contratto in questione.

Si consiglia di rivolgersi preliminarmente alla struttura competente della D.C. Salute politiche sociali e disabilità al fine della verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per la concessione del contributo nel caso concreto.

Si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti in merito.

Parere del 24 marzo 2021